



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 26 marzo 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione

degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025;

Vista l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste la richiesta istruttoria (*prot. n. 765/2026*) e le note di risposta del Comune di Vicopisano (*prot. n. 1028/2026* e *n. 1035/2026*);

Viste le osservazioni conclusive del Magistrato istruttore (*prot. n. 1169/2026*) e la memoria del Comune di Vicopisano (*prot. n. 1178/2026*);

Vista l’ordinanza n. 6/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

#### **PREMESSO IN FATTO**

Il questionario sul rendiconto relativo all’esercizio 2024 è stato trasmesso a questa Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

A seguito dell’esame dei dati finanziari relativi al rendiconto dell’esercizio 2024, rappresentati nella relazione predisposta dall’organo di revisione del Comune di Vicopisano (PI), e nei prospetti ad esse allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l’Ente, chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota *prot. n. 765/2026*).

Il Comune di Vicopisano forniva le precisazioni richieste, depositando altresì la relativa documentazione (note *prot. n. 1028/2026* e *n. 1035/2026*).

Ritenuta esaurita l’istruttoria, il Magistrato istruttore provvedeva a redigere le osservazioni conclusive (*prot. n. 1169/2026*); queste ultime venivano trasmesse al

Comune di Vicopisano, concedendo termine per eventuali controdeduzioni. Nei termini anzidetti, l'Ente ha presentato apposita memoria (prot. n. 1178/2026).

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di

esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis”* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame del rendiconto 2024 del Comune di Vicopisano, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad esse allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria.

L'esame del rendiconto 2024 del Comune di Vicopisano ha, in particolare avuto ad oggetto i dati relativi al risultato di amministrazione, alla gestione della cassa vincolata e alla capacità di indebitamento.

L'esame della documentazione in atti ha consentito di ricostruire il quadro finanziario, dal quale sono emerse specifiche criticità o irregolarità, di seguito riepilogate.

### **2.1. Rendiconto 2024: risultato di amministrazione.**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione pari a 11.580.764,71 euro. A fronte di tale avanzo di amministrazione, con il rendiconto di gestione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte accantonata per 7.438.218,94 euro (di cui: a fondo crediti di dubbia esigibilità per

6.764.131,26 euro, a fondo contenzioso per 324.576,39 euro, a fondo perdite società partecipate per 150.164,33 euro e a altri accantonamenti per 199.346,96 euro, come dettagliato dal Comune nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata per 749.386,26 euro e destinata ad investimenti per 362.360,29 euro, accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 3.030.799,22 euro.

**2.1.1** Nelle conclusioni rassegnate (*prot. n. 1169/2026*), il Magistrato istruttore rilevava che le verifiche condotte sul rendiconto 2024 avevano evidenziato alcune criticità nella determinazione della componente vincolata - e, in particolare, nella quota *“vincoli per leggi e principi contabili”* - con un peggioramento del risultato di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2024 (i.e., 2.918.072,27) rispetto a quanto accertato dall'Ente (i.e., 3.030.799,22 euro).

**2.1.1.1** In particolare, veniva rilevato che - considerando che nel rendiconto 2023 era stata accertata una somma pari a 342.005,98 euro, che tale avanzo ha trovato applicazione nella gestione 2024 per un importo di 100.000,00 euro, che la gestione di competenza 2024 ha prodotto un avanzo pari a 228.389,56 euro e che la gestione residui ha originato un avanzo pari a 14.131,03 euro - la quota di avanzo vincolato da leggi e principi contabili del risultato di amministrazione 2024 avrebbe dovuto essere ridefinita in 484.526,57 euro con un peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 441.026,81 euro) di 43.499,76 euro.

Sul punto, in sede di controdeduzioni finali, il Comune ha precisato che *“Riguardo alla quota di avanzo vincolato da leggi e principi contabili, si è proceduto all'eliminazione del vincolo di destinazione relativo alla quota di avanzo pari a euro 36.660,03, precedentemente accantonata in relazione a ristori specifici erogati dallo Stato per l'emergenza Covid-19. Nello specifico si trattava di fondi Covid contabilizzati tra le entrate correnti (trasferiti per la sanificazione dei seggi elettorali e ristori per minori entrate COSAP e IMU nel settore turistico), interamente accertati ed incassati nel corso del 2020, esercizio in cui si venne a formare il vincolo. Furono accertate ed incassate a tale titolo euro 38.325,33 e contestualmente furono effettuate spese per sanificazioni seggi elettorali euro 1.665,30, con una differenza non impiegata di euro 36.660,03, potenzialmente da restituire e pertanto vincolata nel prospetto a\_2 vincoli derivanti dalla legge al 31/12/2020 per il suddetto importo non speso. La cancellazione del vincolo si è resa necessaria a seguito delle risultanze della regolazione finale e definitiva dei fondi COVID, disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 giugno 2024, allegato C, il cui contenuto fu peraltro anticipato dal Decreto interministeriale dell'8 febbraio dello stesso anno [...]. Alla luce di quanto sopra, la posta vincolata di euro*

36.660,03 è stata dichiarata totalmente eccedente rispetto alle effettive necessità di legge (ovvero potenziale restituzione di fondi Covid ricevuti), con conseguente svincolo delle somme in commento. Tale operazione di cancellazione per svincolo concorre a giustificare la divergenza rilevata dalla S.V. in merito ai vincoli derivanti dalla legge, originariamente quantificata in euro 43.499,76. Alla luce di tale rettifica, l'Amministrazione ritiene che il differenziale residuo debba essere rideterminato nella misura di euro 6.839,73" (così, nota prot. n. 1178/2026).

Alla luce delle controdeduzioni rese, il Collegio ritiene di accogliere la ricostruzione effettuata dall'Ente, con conseguente ridefinizione della quota di avanzo vincolato da leggi e principi contabili del risultato di amministrazione 2024 in 447.866,54 euro, in lieve peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 441.026,81 euro) di 6.839,73 euro.

**2.1.1.2.** In ordine alla quota di avanzo vincolato da trasferimenti del risultato di amministrazione (esercizio 2024), nelle conclusioni rassegnate (prot. n. 1169/2026), il Magistrato istruttore rilevava che, considerando che nel rendiconto 2023 era stata accertata una somma pari a 320.829,89 euro, che tale avanzo ha trovato applicazione nella gestione 2024 per un importo pari a 1.804,50 euro, che la gestione di competenza 2024 ha prodotto un avanzo pari a 38.040,40 e che la gestione residui ha originato un avanzo pari a 13.555,66 euro, ne consegue che la quota di avanzo vincolato da trasferimenti del risultato di amministrazione 2024 deve essere ridefinita in 370.621,45 euro, con un peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 301.394,26 euro) di 69.227,19 euro.

Sul punto, in sede di controdeduzioni finali (prot. n. 1178/2026), l'Ente ha precisato che la discordanza rilevata è da ricondurre, in parte, ai contributi straordinari "utenze energetiche" (Ristori COVID) per un importo pari a 18.185,29 euro e, in parte, ad una rettifica per doppia contabilizzazione di un accertamento di parte capitale per il restante importo di 51.041,90 euro. In particolare, il Comune ha rappresentato che "per una quota pari a euro 18.185,29, la cancellazione riguarda il contributo statale di parte corrente destinato alla copertura delle spese per utenze elettriche e gas (ex art. 27, comma 2, D.L. 17/2022). In conformità alle risultanze della regolazione finale definita dal già citato D.M. 19/06/2024, è emerso che il vincolo precedentemente posto risultava eccedente rispetto all'obbligo di restituzione dei ristori specifici non utilizzati. Nello specifico, a fronte di un debito finale verso lo Stato quantificato in euro 3.618,00 (già regolarmente vincolato a fine esercizio 2023 per le suddette quote di euro 1.195,60, euro 20,63 ed euro 2.422,04), l'importo di euro 18.185,29 è stato oggetto di cancellazione per insussistenza del presupposto giuridico, non configurandosi alcun obbligo di

*restituzione né di reimpiego vincolato (omissis) La rimanente quota di euro 51.041,90 si riferisce alla correzione di un errore materiale occorso nell'esercizio 2022, relativo a un acconto su opere in conto capitale erogato dallo Stato”(così, nota prot. n. 1178/2026).*

Nel 2022, secondo quanto precisato dal Comune, il suddetto importo è stato erroneamente accertato e riscosso in conto competenza (Acc. 3188/2022 - Rev. 4369/2022), anziché essere imputato al residuo attivo già esistente (Acc. 1347/2021). In conclusione, tale duplicazione contabile *“era stata temporaneamente sterilizzata nel Rendiconto 2022 mediante l'apposizione di un vincolo di pari importo nel prospetto a/2, al fine di evitare un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione. Ad esercizio chiuso, non era infatti possibile annullare né la reversale né l'accertamento cui si riferiva, ma solo sterilizzare l'effetto sul risultato di amministrazione, attraverso la creazione di un vincolo di pari importo; con la conclusione dell'iter di spesa dell'opera nel 2024, l'Amministrazione ha proceduto alla definitiva eliminazione del residuo attivo n. 1347/2021 per insussistenza (causata dalla citata duplicazione) e alla contestuale cancellazione del relativo vincolo compensativo, senza effetti sulla quantificazione del risultato di amministrazione”*(così, nota prot. n. 1178/2026).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di accogliere la ricostruzione effettuata dal Comune in sede di controdeduzioni, confermando, pertanto, per la quota di avanzo vincolato da trasferimenti del risultato di amministrazione, le risultanze approvate dal consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto 2024

**2.1.1.3.** La componente vincolata del risultato di amministrazione si ridefinisce in complessivi 756.225,99 euro con un peggioramento rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 749.386,26 euro) di 6.839,73 euro.

**2.1.2.** Nessuna criticità è stata, invece, riscontrata in ordine alla parte accantonata (i.e., 7.438.218,94 euro) e quella destinata ad investimenti (i.e., 362.360,29 euro), confermando le risultanze istruttore accertate dall'Ente.

**2.1.3.** Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore e alle controdeduzioni depositate dall'Ente, questa Corte ritiene che il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 debba essere ridefinito con un saldo positivo della parte disponibile pari a 3.023.959,49 euro, in lieve peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (i.e., 3.030.799,22 euro), come rappresentato nella tabella che segue.

**Tab. 1 - Risultato di amministrazione 2024**

Risultato di amministrazione	31/12/2024		
	Ente	Sezione	differenze
	<b>11.580.764,71</b>	<b>11.580.764,71</b>	
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>7.438.218,94</b>	<b>7.438.218,94</b>	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	6.764.131,26	6.764.131,26	-
<b>Altri accantonamenti:</b>	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	324.576,39	324.576,39	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	4.750,00	4.750,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	150.164,33	150.164,33	-
Altri accantonamenti	194.596,96	194.596,96	-
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>749.386,26</b>	<b>756.225,99</b>	<b>- 6.839,73</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	441.026,81	447.866,54	- 6.839,73
Vincoli derivanti da trasferimenti	301.394,26	301.394,26	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.283,14	4.283,14	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	1.391,05	1.391,05	-
Altri vincoli	1.291,00	1.291,00	-
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>362.360,29</b>	<b>362.360,29</b>	-
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>3.030.799,22</b>	<b>3.023.959,49</b>	<b>- 6.839,73</b>

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati.*

### SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 si è concluso con l'evidenziazione di irregolarità che danno luogo a pronuncia di segnalazione. In particolare, è stata accertata la non corretta quantificazione di una componente interna del risultato di amministrazione per effetto dell'errata determinazione della parte vincolata per l'esercizio 2024, con la conseguente ridefinizione del risultato effettivo (parte disponibile) dell'esercizio (pari a 3.023.959,49 euro).

L'irregolarità rilevata, pur non avendo dimensioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, comporta un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che dovrà essere tenuta in considerazione dal Comune anche per gli effetti sui successivi esercizi.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

### ACCERTA

- la non corretta determinazione della componente vincolata “*Vincoli da leggi e principi contabili*” del risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2024, con necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 6.839,73 euro;
- un saldo positivo della parte disponibile dell’esercizio 2024 pari 3.023.959,49 euro.

### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all’Organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)